



ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it
P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

WORLD INSURANCE BROKER SRL
VICO S. MATTEO, 2/25 16123 GE

Polizza N. 65 / M12319304

AGENZIA 1268 / AGENZIA WORLD INSURANCE BROKER SRL

ID CONTRAENTE: E3277427

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili

CONTRAENTE **A.V.A.L. ASSOCIAZIONE VENDOTPRI
AMBULANTI LIGURI**
Sede: **ACCESSO VIA P. GIACOMETTI, 1 D
ROSSO** **16143 GENOVA (GE)**
P.IVA:**95107660102**

Socio *Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 8 Statuto Sociale).*

CONTRATTO Decorrenza dalle ore **24:00** del **31/12/2017** Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2018**
Durata di **1** anni **0** mesi **0** giorni TACITO RINNOVO ANNUALE DOPO LA
SCADENZA
Pol. Sostituite: **No**
Coassicurazione: **No** Vincolo: **No**
Termine per la disdetta: **60 giorni** prima della scadenza..



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'Assicurato per i rischi, le somme assicurate, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: R.C DERIVANTE AGLI ASSOCIATI/ISCRITTI PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO E CONDUZIONE DEI BANCHI CHE OPERANO NEI MERCATI (classi A,A).

MASSIMALI ASSICURATI R.C.T. (art.13, lett. a)

per ogni sinistro	500.000,00
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	500.000,00
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	500.000,00

MASSIMALI ASSICURATI R.C.O. (art.13, lett. b)

per ogni sinistro	esclusa
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	esclusa

*Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione, riportate a stampa nel modello X0137.0, si rendono operanti le seguenti **Condizioni Particolari**, convenute fra le Parti:*

DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Precisazione:

Terzietà degli associati

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione si precisa che sono considerati terzi rispetto all'Associazione gli associati / iscritti (purché l'iscrizione risulti dagli appositi registri tenuti a carico dell'Assicurato) e sono terzi tra loro.

L'Associazione dovrà comunicare tempestivamente alla Società gli estremi dei soci/iscritti che risultano assicurati dalla presente polizza.

Calcolo del premio

A parziale deroga della scheda di polizza si precisa il seguente calcolo del premio.

N. Assicuat/Iscritti anticipato: 120
 Premio per assicuat/iscritto: 28
 Premio minimo imponible: Euro 3.360

1. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 16) lett. f) delle Norme che regolano l'assicurazione e fermo il disposto di cui all'art. 1176 del Codice Civile, la garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 50,00 per sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16) lett. 0) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia s'intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza;

Per inquinamento dell'ambiente si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali quali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento dell'Assicurato.

Per Stabilimento dell'Assicurato si intende il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti e strutture, intendendo per essi ogni installazione destinata alla produzione o trasformazione o commercializzazione e trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

Relativamente alla suddetta estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:



- a) di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- d) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo

3. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16) lettera n) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di Euro 1.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro.

4. Danni a cose altrui derivanti da incendio c. c. cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 16) lett. j) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

5. Proprietà e/o conduzione dei fabbricati / strutture mobili nei quali si svolge l'attività

A deroga dell'art. 16) lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati/ strutture mobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione.

6. Parcheggio

L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di proprietà di terzi, parcheggiati nell'ambito delle aree di mercato.

Tale estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro e resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso.

7. Operazioni di prelievo, consegna, rifornimento

L'assicurazione s'intende estesa ai rischi conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna o rifornimento della merce effettuate direttamente dall'Assicurato, ferme tutte le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'assicurazione.

REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO: Sì No

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

parametro di regolazione **VALORE DELL'OPERA**

valore dichiarato **120,00**

tasso annuo imponible (‰) **28.000,000**



A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **SEMESTRALE**
- i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
- sul sito della compagnia www.gruppooitas.it è disponibile **l'Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.

